



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio

Ufficio Affari Amministrativi

Via Lunelli, 4 - 38100 Trento
Tel. 0461497010 - Fax 0461497079
e-mail serv.urbanistica@provincia.tn.it

AI
COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AL
CONSORZIO COMUNI TARENTINI
Via Torre Verde, 21
38100 – TRENTO

ALLA
RAPPRESENTANZA UNITARIA DEI
COMUNI – RUC
Via Torre Verde, 21
38100 – TRENTO

AI
COMPENSORI PROVINCIALI
LORO SEDI

ALLA
COMMISSIONE PROVINCIALE PER
LA TUTELA PAESAGGISTICO-
AMBIENTALE
S E D E

ALLE
COMMISSIONI COMPENSORIALI
PER LA TUTELA PAESAGGISTICO-
AMBIENTALE
LORO SEDI

AI
DIPARTIMENTI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AGLI
ORDINI E COLLEGI
PROFESSIONALI
LORO SEDI

Trento, **13 agosto 2003**

Prot. n. **4411/03 - 13-II-PGM**

Oggetto: Nuove disposizioni in materia di urbanistica introdotte dalla legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5 (legge finanziaria bis 2003).

La legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, concernente “*Disposizioni per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005, nonché per il bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)*”, entrata in vigore il 6 agosto 2003 (B.U. n. 31 del 5 agosto 2003, suppl. ord. n. 4), ha introdotto alcune nuove disposizioni di interesse urbanistico che, per opportuna conoscenza, si espongono di seguito.

Modifiche all’articolo 77 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (articolo 11, comma 1, della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5) e all’articolo 27 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (articolo 24, comma 2, della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5)

La modifica di cui all’articolo 11 ha introdotto la lettera a bis) nel comma 1 dell’articolo 77 della L.P. 22 del 1991 (legge urbanistica), disponendo che “*gli appostamenti di caccia di cui all’articolo 27 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia), con esclusione degli appostamenti fissi realizzati in muratura o altro materiale diverso dal legno*” non sono subordinati al rilascio di concessione, autorizzazione o preventiva denuncia di inizio attività.

Contestualmente l’articolo 24 ha introdotto all’articolo 27 della L.P. 24 del 1991 (legge sulla caccia) i nuovi commi 5 bis e 5 ter. Il comma 5 bis dispone che “*L’allestimento degli appostamenti fissi è subordinato a preventiva denuncia al comune territorialmente competente ed è ammesso in coerenza con i criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale su proposta del servizio faunistico di concerto con il servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio. La denuncia tiene luogo degli atti concessori e permissivi previsti dalle leggi vigenti in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, con esclusione degli appostamenti fissi realizzati in muratura o altro materiale diverso dal legno*”. Il comma 5 ter prevede altresì che “*Con il regolamento di esecuzione sono stabilite ulteriori norme per l’allestimento degli appostamenti fissi ai sensi del comma 5 bis, anche ai fini del loro controllo numerico e ripristino.*”.

Ne consegue che a decorrere dall’adozione dei provvedimenti attuativi delle norme sopra richiamate (criteri generali di cui al comma 5 bis e norme per l’allestimento degli appostamenti di cui al regolamento di esecuzione citato dal comma 5 ter) la realizzazione degli appostamenti da caccia fissi, diversi da quelli già considerati irrilevanti sia ai fini urbanistici che paesaggistici ai sensi della circolare di questo Servizio di data 26 febbraio 2002, prot. n. 1222/02-13-II-PGM (Parte terza, pagina 14 e relativo allegato) sarà subordinato solamente alla mera denuncia al comune competente per territorio, con esclusione degli appostamenti fissi realizzati in muratura o altro materiale diverso dal legno ed, ovviamente, a condizione che risultino conformi con i predetti criteri e norme regolamentari.

Si precisa tuttavia che sino a quando i predetti provvedimenti amministrativi (criteri della Giunta provinciale e norme del regolamento per l'allestimento) non saranno adottati continueranno ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia, così come precisate nella citata circolare di questo Servizio di data 26 febbraio 2002.

Modifiche all'articolo 130 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (articolo 11, comma 2, della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5)

La modifica ha sostituito il comma 2 dell'articolo 130 della L.P. 22 del 1991 per rendere meno oneroso il regime di calcolo degli interessi da applicare nel caso di riscossione coattiva per il mancato pagamento entro il termine stabilito di somme dovute a titolo di sanzioni, contributi e spese previsti dalla legge urbanistica. La nuova disposizione prevede ora che *“Le somme dovute sono maggiorate degli interessi legali calcolati per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni a far data dal termine fissato nel provvedimento e fino all'effettivo pagamento.”*

Modifiche alla legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 in materia di piano straordinario delle opere pubbliche (articolo 17 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5)

Con la modifica in parola è stato introdotto l'articolo 8 bis nella L.P. 13 del 1997, ai sensi del quale le procedure speciali di approvazione delle opere pubbliche previste dal piano straordinario si applicano, con gli opportuni adattamenti, anche alle opere pubbliche degli enti locali ammesse a finanziamento ai sensi della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge sulla finanza locale).

In questo caso alla convocazione della conferenza di servizi provvede di norma l'ente locale, fatta salva la possibilità dello stesso di affidare alla Provincia o ad altri enti locali, mediate specifica convenzione, l'indizione della conferenza e l'esecuzione degli altri adempimenti procedurali (comma 6). Qualora nella conferenza di servizi non si pervenga all'unanimità della decisione, l'ente locale può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione alle amministrazioni che hanno espresso il proprio dissenso in sede di conferenza. Nel caso in cui si siano verificati dissensi in sede di conferenza di servizi, il competente organo esecutivo dell'ente locale può disporre la sospensione della predetta determinazione entro 30 giorni dalla data di assunzione della determinazione medesima; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.

Tuttavia, a tutela degli interessi pubblici “forti”, se i dissensi sono stati formulati da strutture o amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e alla tutela della salute, il competente organo dell'ente locale, ove non intenda sospendere la determinazione, ne dispone l'invio alla Giunta provinciale nel caso in cui i dissensi siano riferiti a interessi pubblici tutelati dalla Provincia. La Giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento può adottare un atto di sospensione anche parziale.

All'accertamento di conformità urbanistica dell'opera provvede il comune competente per territorio. In caso di accertamento negativo, il consiglio comunale si pronuncia sulle modifiche allo strumento urbanistico necessarie per la realizzazione

dell'opera. Qualora il consiglio comunale non si pronunci favorevolmente in ordine all'effetto di variante, la procedura si estingue; in caso di pronunciamento favorevole del consiglio comunale, la conferenza di servizi a carattere decisorio è integrata da un rappresentante del Servizio provinciale competente in materia di urbanistica; nel caso di dissenso da parte di tale rappresentante, sull'effetto di variante si pronuncia la Giunta provinciale.

Eventuali ulteriori indicazioni in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni diverse da quelle che hanno modificato la legge urbanistica n. 22 del 1991 potranno essere fornite dalle strutture provinciali competenti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
- dott. Pier Giorgio Mattei -